

L'ORDINE EQUESTRE DI SANT'AGATA (RSM):

CARATTERI ORIGINARI ED EVOLUTIVI

L'Ordine Equestre di Sant'Agata fu istituito nel 1923 dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino per insignire i cittadini esteri resisi benemeriti verso le Opere Pie Sammarinesi "con le industrie, col lavoro e colla beneficenza".

Nella formulazione originaria del 1923 l'Ordine contava quattro gradi:

- Cavaliere (decorazione: Croce d'oro smaltata in bianco del diametro di 35 mm., caricata da un lato di uno scudo rotondo d'oro recante l'effigie di Sant'Agata contornata dall'epigrafe "Sant'Agata protettrice", e dall'altro di uno scudo con all'interno il motto "Bene Merenti");



- Cavaliere Ufficiale (decorazione: la medesima dei Cavalieri, recante in aggiunta la rosetta sul nastro);



- Commendatore (decorazione: Croce simile a quella da Cavaliere, ma di maggior diametro – 45 mm. – ed appesa ad un nastro da collo largo 55 mm.);



- Grande Ufficiale (decorazione: in aggiunta alla Croce da Commendatore, una placca a stella in argento diamantata ad otto punte del diametro di 65 mm., caricata della stessa Croce da Commendatore).



Con Decreto Consigliare nel 1925 fu aggiunto il grado di

- Cavaliere di Gran Croce (decorazione: Croce del diametro di 80 mm. da appendere al nastro a tracolla, da destra verso sinistra, della larghezza di 10 mm., con annessa placca a stella in argento diamantata ad otto punte del diametro di 80 mm.).



Sempre del 1923 è un Decreto Consigliare che modificava la decorazione da Cavaliere indicando che la Croce va portata ad un nastro di seta ondeggiante largo 40 mm., tagliato longitudinalmente da cinque liste, una centrale color cremisi "per la lunghezza dei tre quinti", le due mediane bianche e le due estreme gialle "per la lunghezza ciascuna di un decimo".

La Legge del 1923 deferiva la concessione dell'Ordine ad una Commissione così composta:

- i due Reggenti pro-tempore;
- il Segretario degli Esteri;
- il Presidente della Commissione del Bilancio;
- i due Sindaci di Governo;
- il Commissario della Legge;
- il Presidente della Congregazione di Carità (in rappresentanza delle Opere Pie);
- quattro Membri nominati dal Consiglio Grande e Generale (dei quali minimo due Consiglieri e da uno a due non Consiglieri).

La carica di Gran Maestro spettava alla Reggenza pro tempore; quella di Segretario dell'Ordine al Segretario degli Affari Esteri.

Nel 1946 i Capitani Reggenti della Serenissima Repubblica decretarono per Legge il Regolamento dell'Ordine, modificando le disposizioni del 1923.

La facoltà di conferire l'Ordine fu deferita ad un Magistero così composto:

- i due Reggenti pro-tempore;
- il Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
- il Segretario di Stato degli Interni;
- i Sindaci di Governo;
- il Deputato alla Previdenza;
- il Presidente della Commissione del Bilancio;
- il Commissario della Legge;
- quattro Membri eletti dal Consiglio Grande e Generale.

Quanto alle decorazioni, fu apportata la seguente modifica: le liste del nastro da Cavaliere divennero di egual lunghezza (40 mm.).

Al Magistero di Sant'Agata si attribuì la facoltà di proporre al Consiglio Grande e Generale l'attribuzione di titoli nobiliari o dell'Ordine Equestre di San Marino.

Tuttavia già una Legge del 1949 precludeva "ogni tipo di azione giudiziaria, diretta a far riconoscere lo stato nobiliare", e una Legge del 1980 vieta a chiare lettere la concessione dei titoli nobiliari.

La Repubblica di San Marino ha coniugato nei secoli istituzioni di matrice repubblicana e conferimento di titoli nobiliari e di ordini cavallereschi. La sua posizione geografica le ha consentito l'influenza di variegata correnti e dai venti di rinnovamento provenienti da tutta Europa.

La Legge del 1923 prevedeva l'applicabilità all'Ordine di Sant'Agata – per quanto possibile – delle norme stabilite per l'Ordine Equestre di San Marino dai Decreti del 1860 e del 1868 che istituivano quest'ultimo. Vediamo di seguito quali di dette norme possono trovare applicabilità.

All'articolo 5 del Decreto del 1860 si stabilisce che il grado di Cavaliere di Gran Croce possa essere attribuito in via ordinaria ai Sovrani, ai membri delle Famiglie regnanti, agli alti Funzionari di Stato, ed in via non ordinaria a coloro "i quali abbiano per servizi straordinari altamente meritata una tale ricompensa".

Il grado di Grande Ufficiale "si suol conferire d'ordinario ai Diplomatici ed agli Ufficiali Generali".

Non pare a chi scrive applicabile il terzo comma dell'articolo 5, che prescrive il conferimento del grado di Commendatore ad ogni altra classe di persone, a meno che non si voglia sottintendere "cittadini esteri resisi benemeriti verso le Opere Pie Sammarinesi con le industrie, col lavoro e colla beneficenza", come la Legge del 1923 prevede quale requisito essenziale degli insigniti dell'Ordine di Sant'Agata.

Né trova a nostro avviso applicabilità l'articolo 6, che prescrive il conferimento dei gradi di Cavaliere Ufficiale e di Cavaliere "secondo i meriti delle persone" a ricompensa di "segnalati servigi resi all'Umanità, alle Scienze, alle arti": la Legge del 1923 istitutiva dell'Ordine Equestre di Sant'Agata voleva infatti insignire i **cittadini esteri resisi benemeriti verso le Opere Pie Sammarinesi "con le industrie, col lavoro e colla beneficenza"** (condizioni necessarie al conferimento dell'Ordine che non concordano con l'articolo 6 del Decreto del 1860).

A sottoscrivere il Diploma (articolo 9) sono:

- i Reggenti,
- il Segretario degli Interni,
- il Segretario degli Affari Esteri.

La consegna del Diploma (art. 14) è gratuita, così come in caso di benemerenze particolari la consegna della Croce corrispondente al grado (regalo menzionato nel Diploma).

All'articolo 13 si prevede la "degradazione o sospensione" degli insigniti i quali abbiano commesso reati anche all'estero.

Il decreto aggiuntivo del 1868 fissa all'articolo 2 il numero massimo dei decorati:

- Cavalieri: 2.000;
- Cavalieri Ufficiali: 400;
- Commendatori: 200;
- Grandi Ufficiali: 100;
- Cavalieri di Gran Croce: 50.

La nomina dei Cavalieri di Gran Croce e dei Grandi Ufficiali viene riservata a Ministri od a Consiglieri di Stato (articolo 3).

Si dettano all'articolo 4 le condizioni per l'ottenimento di promozioni: la permanenza minima nelle classi di partenza, salvi i casi di meriti straordinari (2 anni per i gradi di Cavaliere e di Cavaliere Ufficiale; 3 anni per i gradi di Commendatore e di Grande Ufficiale) e titoli di benemeranza aggiuntivi a quelli che hanno motivato l'investitura o le promozioni precedenti. Entrambe le condizioni sono da considerarsi necessarie ma non sufficienti.

FONTI LEGISLATIVE E BIBLIOGRAFICHE:

- Legge 5 giugno 1923 (istitutiva dell'Ordine Equestre di Sant'Agata).
- Decreto Consigliare 15 settembre 1923 (a correzione dell'articolo 6 della Legge 5 giugno 1923).
- Decreto Consigliare 9 giugno 1925 (istitutivo del grado di Cavaliere di Gran Croce).
- Legge 26 gennaio 1946 (regolamento dell'Ordine Equestre di Sant'Agata).
- Statuto dell'Ordine Equestre di San Marino (22 marzo 1860).
- Decreto aggiuntivo 27 settembre 1868 agli statuti dell'Ordine di San Marino.
- P. Degli Uberti - Ordini Cavallereschi e Onorificenze - Milano, De Vecchi, 1993.
- M. Broccoli - La nobiltà a San Marino: passato, presente, prospettive per il futuro - Attuale Legislazione Nobiliare - Araldica nella Repubblica di San Marino – in "Nobiltà", Settembre-Ottobre 2006, numero 74, pagine 445-454.